RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

# Art. 51

## Figli con diritto a pensione inabili al lavoro

Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo 50, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni divenuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro prima di aver raggiunto la maggiore eta', oppure prima della data di cessazione del diritto da parte del genitore.(4) Nei casi di inabilita' temporanea, si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48.

Versione in vigore dal 1 luglio 1971, non più in vigore dal 27 febbraio 1975 · versione 4

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra |
| Estremi | Legge 18 marzo 1968, n. 313 |
| Titolo | V — Dei i diritti della vedova, del vedovo e degli orfani |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968 |

### NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 giugno 1971 n. 135 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1971 n. 163) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 50, commi primo, terzo e sesto, e 51, comma primo, della citata legge 18 marzo 1968, n. 313 nella parte in cui dispongono che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili.

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-51-figli-con-diritto-a-pensione-inabili-al-lavoro/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it